

Oggetto

Annullamento delle disposizioni dell'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relative alle rubriche W. Finlandia, lett. b), X. Svezia, lett. c), e Y. Regno Unito, lett. d), e) e f) (GU L 117, pag. 1) — Prestazioni speciali non contributive

Dispositivo

- 1) Sono annullate le disposizioni del punto 2 dell'allegato I del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, figuranti sotto le rubriche intitolate «Finlandia», lett. b), «Svezia», lett. c), e «Regno Unito», lett. d) f).
- 2) Sono mantenuti in vigore gli effetti dell'iscrizione dell'assegno di sussistenza per persone con disabilità sotto la rubrica intitolata «Regno Unito», lett. d), dell'allegato II bis del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, per quanto concerne unicamente la parte «mobilità» di tale assegno, affinché siano adottati, entro un termine ragionevole, i provvedimenti atti a garantirne l'iscrizione nel detto allegato.
- 3) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese e, in parti uguali, quelle della Commissione delle Comunità europee.
- 4) La Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 243 dell'1.10.2005.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 novembre 2007
— Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./
Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle
Comunità europee, Repubblica francese

(Causa C-6/06 P) (¹)

(Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Principi di stabilità relativa, di certezza del diritto e di legittimo affidamento — Ricevibilità — Ricorso in parte infondato e in parte irricevibile — Ricorso incidentale — Domanda di annullamento parziale di una sentenza del Tribunale in quanto dichiara che non è necessario pronunciarsi su un'eccezione di irricevibilità opposta ad un ricorso che esso respinge in quanto infondato — Assenza di interesse ad agire — Forza di giudicato)

(2008/C 64/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a. (rappresentante: M. Troncoso Ferrer, abogado)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e M. Balta, agenti) Commissione delle Comunità europee (rappresentante: F. Jimeno Fernández, agente) Repubblica francese

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 19 ottobre 2005, causa T-415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per risarcimento diretto ad ottenere il pagamento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a seguito dell'autorizzazione concessa dal Consiglio al trasferimento alla Repubblica francese di una parte del contingente di acciughe assegnato alla Repubblica portoghese

Dispositivo

- 1) Il ricorso principale presentato dalla Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e dagli altri ricorrenti, i cui nomi figurano nell'allegato della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 ottobre 2005, causa T-415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, è respinto.
- 2) Il ricorso incidentale, proposto dal Consiglio dell'Unione europea, è respinto.

3) *La Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e gli altri ricorrenti, i cui nomi figurano nell'allegato della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 ottobre 2005, causa T-415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./ Consiglio, nonché il Consiglio dell'Unione europea, sopportano le proprie spese.*

4) *La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.*

(¹) GU C 60 dell'11.3.2006.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06), Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (C-58/06)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Cause riunite C-37/06 e C-58/06) (¹)

(Regolamento (CE) n. 615/98 — Direttiva 91/628/CEE — Restituzioni all'esportazione — Protezione dei bovini durante il trasporto — Subordinazione del pagamento delle restituzioni all'esportazione dei bovini all'osservanza delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE — Principio di proporzionalità — Perdita del diritto a restituzione)

(2008/C 64/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrenti: Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06), Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (C-58/06)

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Validità degli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime della restituzione all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19) — Subordinazione del versamento delle restituzioni all'esportazione dei bovini all'osservanza delle disposizioni della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e che modifica le direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17) — Perdita del

diritto alla restituzione a causa dell'inosservanza durante il trasporto dei bovini della durata di riposo prescritta

Dispositivo

1) *L'esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto.*

2) *L'esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 alla luce del principio di proporzionalità. Spetterà al giudice del rinvio verificare che le autorità competenti abbiano applicato le disposizioni pertinenti del regolamento n. 615/98 in modo conforme al detto principio.*

(¹) GU C 96 del 22.4.2006.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 gennaio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-70/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento — Mancata esecuzione — Sanzione pecuniaria)

(2008/C 64/07)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis, A. Caeiros e P. Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes, P. Fragoso Martins e J. de Oliveira, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 228 CE — Mancata esecuzione della sentenza della Corte 14 ottobre 2004 nella causa C-275/03 — Errato recepimento della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) — Domanda di fissare una penalità